



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Ordinanza Sindacale n. 8 del 31 GEN 2020

Il Sindaco

Premesso che:

- la Regione Siciliana, mediante la L.R. 3 Luglio del 2000, n. 15 ha proceduto alla “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”, come previsto dalla Legge 14 Agosto 1991, n. 281;
- l’istituzione dell’Anagrafe canina ha la precisa finalità di promuovere la protezione degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l’educazione al rispetto degli stessi e il sostegno agli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo;
- il Sindaco, sulla base degli artt 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede, ai sensi dell’art 14 comma 1 della L.R. n. 3 Luglio 2000, n. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani randagi vaganti nel territorio comunale, provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero ed al mantenimento presso appositi rifugi;

Vista l’ordinanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 Luglio 2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo, con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci sui cani randagi che insistono nel territorio comunale;



Considerato che:

- il proprietario di un cane ha l'obbligo di identificarlo con microchip ed iscriverlo all'Anagrafe canina ricompresa nella Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (*Regolamento CE n. 998/2003, L.281/1991*);
- il Regolamento (UE) n. 576 del 12 Giugno 2013 recante "Disposizioni sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003", stabilisce che:
 - per "movimento a carattere non commerciale" si intende qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia (art 3, lett a));
 - per "animale da compagnia" si intende un animale di una specie elencata nell'allegato I (cit. cani, gatti, furetti) che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale (art 3, lett b));
 - per "proprietario" si intende la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione (art 3, lett c));
 - per "persona autorizzata" si intende una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell'animale da compagnia (art 3, lett d));
 - per "documento di identificazione" si intende un documento elaborato conformemente al modello che figura in atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, che permette di identificare chiaramente l'animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al presente regolamento (art 3, lettera f));
 - per "controllo documentale" si intende la verifica del documento di identificazione che accompagna l'animale da compagnia (art 3, lettera i));



Rilevato che:

- la Compagnia Aerea DAT - Danish Air Transport A/s, nelle sue “Condizioni di Trasporto” recita (all’art 9.10, lett a)) *“La Compagnia accetta animali vivi (ad esempio cani e gatti) per il trasporto nelle stive dell’aeromobile secondo le normative esistenti”*;
- la Compagnia Siremar, nelle sue “Condizioni generali di Trasporto” recita (all’art 10, 5°cpv) *“Il trasporto degli animali domestici al seguito passeggeri è, inoltre, regolato dalle disposizioni sanitarie dettate in materia dalle competenti autorità”*;
- la Compagnia Liberty Lines, nelle sue “Condizioni generali di Trasporto passeggeri a bordo dei mezzi navali veloci”, recita (all’art 17, punto 2) che *“La Società si riserva il diritto di chiedere, prima dell’imbarco, certificazione sanitaria attestante lo stato di buona salute e il libretto di vaccinazione dell’animale. Le certificazioni riportanti date di rilascio antecedenti 90 giorni dalla data di partenza non verranno considerate valide”*;
- la Compagnia aerea Volotea, nelle sue “Condizioni di Trasporto” recita (all’art 6.10, secondo comma, punto XI) che *“Il passeggero è tenuto a portare con sé i documenti necessari per l’importazione/esportazione o il transito dell’animale, nonché il documento d’identità o passaporto e il certificato sanitario dell’animale”*;
- la Compagnia aerea Alitalia, nelle sue Condizioni generali di Trasporto recita (all’art 8.6, 2 comma) che *“E’ onere del passeggero [...] munirsi di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa necessaria per il trasporto e/o ingresso degli stessi (animali). Tali documenti dovranno essere in corso di validità al momento della effettuazione del volo e per l’intera durata dello stesso”*;

Atteso che:

- l’unico sistema identificativo nazionale per gli animali d’affezione è il microchip, il cui numero, composto da 15 cifre, viene annotato sul



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Libretto Sanitario dell'animale, nel quale vengono iscritte anche le vaccinazioni effettuate;

- il certificato di iscrizione all'anagrafe canina è il "documento di identità" dell'animale ed in mancanza del passaporto europeo è l'unico documento che attesta il legame giuridico tra il cane ed il suo legittimo proprietario;
- il libretto sanitario, pur non avendo valore legale, costituisce lo strumento che permette la verifica della microchippatura e la verifica della storia sanitaria dell'animale;

Considerato che:

- nel territorio di Pantelleria opera da anni l'Associazione PantelleriaBau, attraverso la gestione del Canile Municipale;
- detta Associazione ha, nel corso degli anni, operato attivamente sul territorio garantendo la pressoché scomparsa del fenomeno del randagismo e attivandosi per il recupero degli animali abbandonati e/o oggetto di rinuncia da parte dei proprietari;
- si sono verificati, nel corso dell'ultima stagione estiva, fenomeni di abbandono di cani sprovvisti di microchip identificativo;
- detti abbandoni vengono gestiti dall'Associazione PantelleriaBau, la quale interviene attraverso il rifugio degli stessi nel Canile Municipale, con le conseguenti incombenze, gestorie ed economiche, a carico dell'Associazione stessa;
- fino al momento della gestione da parte dell'Associazione PantelleriaBau, i cani abbandonati possono creare pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

Vista la Legge del 14 Agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", con la quale si promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;

Visti gli artt 14 e 15 della L.R. 3 Luglio 2000, n. 15;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

VIETA

al fine di evitare fenomeni di “randagismo da importazione”, l’Introduzione nel territorio di Pantelleria di cani sprovvisti di libretto sanitario.

Dà notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante pubblicazione della stessa all’Albo online del Comune: è fatto obbligo a chiunque di osservarla e rispettarla.

La presente ordinanza verrà notificata:

- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- all’ASP di Trapani;
- al Comando della Polizia Municipale;
- a tutti i Vettori Aerei e Compagnie Marittime che garantiscono i collegamenti con il territorio dell’Isola di Pantelleria;
- all’Associazione PantelleriaBau.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 giorni dall’affissione del presente provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 7 1 GEN 2016



Il Sindaco
